Et quicumque hanc Regulam secuti fuerint, pax super illos, et misericordia, et super Israel Dei.

Ad Galat. c. 6. v. 16.

Haec meditare, in his esto: ut profectus tuus manifestus sit omnibus.

1. ad Thimoth. c. 4. v. 15.

REGOLA

E

TESTAMENTO

DEL SERAFICO PADRE

S. FRANCESCO.

IN NAPOLI
DALLA TIPOGRAFIA DE DOMINICIS.
MDCCCXXVI.

BOLLA

DI

PAPA ONORIO III.

Onorio Vescovo servo delli servi di Dio alli diletti Figliuoli Frate Francesco, e agli altri Frati dell'Ordine dei Frati Minori, salute, e Apostolica benedizione. Suole condiscendere la Sede Apostolica alli pietosi voti, e agli onesti desiderj di quelli, che domandano dare benevole favore. Pertanto, o diletti Figliuoli nel Signore, Noi inclinati alli vostri pietosi prieghi, per autorità Apostolica vi confermiamo la Regola dell'Ordine vostro approvata da Innocenzo Papa di buona memoria, nostro predecessore, scritta nelle presenti lettere, e coll'ajuto del presente scritto la fortifichiamo: la quale Regola è tale.

IN NOME DEL SIGNORE

INCOMINCIA LA REGOLA, E VITA DE' FRATI MINORI.

CAPITOLO I.

La Regola, e vita de' Frati Minori è questa, cioè, osservare il Santo Vangelo del Nostro Signor Gesù Cristo, vivendo in ubbidienza, senza proprio, e in castità. Frate Francesco promette ubbidienza al Signor Papa Onorio, e alli suoi successori canonicamente entranti, e alla Chiesa Romana; e gli altri Frati sieno tenuti ubbidire a Frate Francesco, e alli successori suoi.

DI QUELLI, CHE VOGLIONO RICEVERE QUESTA VITA, E IN QUAL MODO DEBBANO ESSERE RICEVUTI.

CAPITOLO II.

Se alcuni vorranno pigliare questa vita, e verranno alli Frati nostri, li Frati li mandino alli suoi Ministri Provinciali, alli quali, solamente, e non ad altri si concede la licenza di ricevere Frati: ma li Ministri li esaminino diligentemente nella Fede Cattolica, ed Ecclesiastici Sacramenti: e se tutte queste cose credono, e vogliono fedelmente confessarle, e in sino al fine fermamente osservarle, e se non hanno mogli, ovvero se l'hanno, e già sieno entrate in Monasterio le mogli, o veramente le abbino dato licenza con autorità del diocesano Vescovo, avendo esso fatto voto di continenza: e sieno di tale etade le mogli, che di loro non possa nascere sospetto: li Ministri li dichino la parola del Santo Vangelo, che vadino, e vendano tutte le sue cose, e si sforzino darle ai poveri, il che se non potranno fare, li basta la

buona volontà. E guardinsi li Frati, e li loro Ministri, che non sieno solleciti delle sue cose temporali, acciocchè liberamente faccino delle cose sue tutto quello gli spirerà il Signore. Nondimeno se dimanderanno consiglio, abbino licenza li Ministri di mandarli ad alcuni, che temono Dio, secondo il consiglio de' quali i suoi beni sieno dispensati ai poveri. Dapoi gli concedano li panni della provazione, cioè, due tonache, una col cappuccio, e l'altra senza cappuccio, e il cingolo, e mutande, e 'l capparone insino al cingolo, salvo se ad essi Ministri altro, secondo Dio alcuna volta paresse. Ma finito l'anno della sua provazione sia ricevuto all' ubbidienza, promettendo di osservare questa vita, e Regola. E per niun modo gli sarà lecito di uscire da questa Religione, secondo il comandamento del Signor Papa; imperocchè secondo il Santo Vangelo niuno, che mette la mano all' aratro, e risguarda in dietro, è atto al regno di Dio. E quelli, che hanno già promesso ubbidienza, abbino una tonaca con il cappuccio, e un' altra senza cappuccio, chi la vorrà avere. E

quelli, che per necessità sono costretti possino portare calciamenti. E tutti li Frati si vestino di vestimenti vili, e possino rappezzarli di sacchi, e di altre pezze con la benedizione di Dio, li quali io ammonisco, ed esorto, che non disprezzino, nè giudichino gli uomini, i quali vedono essere vestiti di molli vestimenti, e colorati: e usare cibi, e bevande delicate: ma più presto ognuno giudichi, e disprezzi se medesimo.

Del Divino Ufficio, e digiuno, e in qual modo li Frati debbano andare pel Mondo.

CAPITOLO III.

Li Chierici faccino il Divino Ufficio secondo l' ordine della Santa Romana Chiesa, eccetto il Salterio: poichè potranno avere li Breviarj; ma li Laici dichino ventiquattro *Pater noster* pel Matutino, e per le Laudi cinque: per Prima, Terza, Sesta, e Nona, per ciascheduna di queste ore sette, ma pel Vespro dodeci, per Compieta sette, e

preghino per li morti. E digiunino dalla Festa di ogni Santi insino alla Natività del Signore. Ma la Santa Quaresima, che comincia dall' Epifania insino alli continui quaranta giorni, la quale il Signore col suo santo digiuno consacrò: quelli, che volontariamente la digiunano sieno benedetti dal Signore, e quelli, che non vogliono, non sieno costretti; ma l' altra insino alla Risurrezione del Signore digiunino; ed in altri tempi non sieno tenuti se non li Venerdì a digiunare; ma in tempo di manifesta necessità non sieno obbligati li Frati al digiuno corporale. Io consiglio, ammonisco, ed esorto li miei Frati nel Signore Gesù Cristo, che quando vanno pel Mondo, non litighino, nè contendano con parole, nè giudichino gli altri; ma sieno miti, pacifici, modesti, mansueti, e umili onestamente parlando a tutti, come si conviene. E non debbono cavalcare, se per manifesta necessità, ovvero infermità non sieno costretti. In qualunque casa entreranno, primieramente dicano: *Pace a questa casa.* E secondo il Santo Vangelo di tutti li cibi, che sono posti innanzi, li sia lecito mangiare. -

Che li Frati non ricevano pecunia.

CAPITOLO IV.

Io comando fermamente a tutti li Frati, che per niun modo ricevano danari, ovvero pecunia per se, o per interposta persona; nondimeno per la necessità degl' infermi, e per vestire gli altri Frati, per gli amici spirituali li Ministri solamente, e li Custodi abbino sollecita cura, secondo li luoghi, e tempi, e freddi paesi, come vedranno essere spediente alla necessità. Quello sempre salvo, che (come si è detto) non ricevano danari, nè pecunia.

Del modo di lavorare.

CAPITOLO V.

Quelli Frati, alli quali il Signore ha dato grazia di lavorare, lavorino fedelmente, e divotamente; talmente ch' escluso l' ozio inimico dell' anima, non estinguano lo spirito della Santa Orazione, e di-

vozione, al quale spirito l'altre cose temporali devono servire. Ma della mercede della fatica ricevano le cose necessarie del corpo per se, e per li suoi Frati, eccetto danari, ovvero pecunia: E questo umilmente, come si conviene alli servi di Dio, e alli seguitatori della Santissima povertà.

Che niente si appropriino li Frati, e del dimandare la limosina, e delli Frat' infermi.

CAPITOLO VI.

I Frati niente si appropriino nè casa, nè luogo, nè alcuna cosa; ma come pellegrini, e forestieri in questo Mondo, servendo al Signore in povertà, e umiltà, vadino per la limosina confidentemente. Nè conviene vergognarsi; imperocchè il Signore fecesi povero per noi in questo Mondo. Questa è quell' altezza dell'altissima povertà, la quale ha istituiti voi, Fratelli miei, eredi del Regno de' Cieli: vi ha fatto poveri di cose, e di virtù vi ha sublimati: questa sia la porzione vostra, la

quale vi conduce nella terra de' viventi; alla quale, o dilettissimi Fratelli, totalmente accostandovi, niente altro pel nome del nostro Signore Gesù Cristo in perpetuo sotto il Cielo vogliate avere. E in qualunque luogo dove sono, e si troveranno li Frati, si dimostrino domestici insieme l'uno con l'altro; e sicuramente manifesti l'uno all'altro la sua necessità; imperocchè se la madre ama, e nudrisce il suo figliuolo carnale, quanto più diligentemente deve ciascuno amare, e nudrire il suo Fratello spirituale? E se qualcuno di loro caderà in infermità, gli altri Frati debbono servire a lui come vorrebbero essere serviti essi medesimi.

Della penitenza da essere imposta alli Frati, che peccano.

CAPITOLO VII.

Se alcuni delli Frati, istigante il nemico, mortalmente peccaranno per quelli peccati, delli quali sarà ordinato tra li Frati, che si ricorra alli

suoi Ministri Provinciali, a quelli sieno obbligati ricorrere li Frati, quanto più presto potranno, e senza dimora. Ed essi Ministri, se sono preti, con misericordia l'impongano loro la penitenza; ma se non sono preti, la faccino esser imposta per altri Sacerdoti dell'Ordine, siccome loro, secondo Dio, meglio parerà essere espediente. E debbono guardarsi, che non si adirino, nè conturbino per lo peccato di alcuno; imperocchè l'ira, e la conturbazione in se, e negli altri impediscono la carità.

Della elezione del Generale Ministro di questa Fraternita', e del Capitolo della Pentecoste.

CAPITOLO VIII.

Tutti li Frati sieno obbligati sempre avere uno delli Frati di questa Religione in Generale Ministro, e servo di tutta la Fraternità, e a lui sieno obbligati fermamente ubbidire, il quale morendo, si faccia l'elezione del successore dalli Ministri Provinciali, e dalli Custodi nel Capitolo della Pen-

tecoste, nel quale li Provinciali Ministri sieno tenuti sempre convenire insieme in qualunque luogo, dove dal Generale Ministro sarà stato costituito. E questo ogni tre anni una volta, o veramente ad altro termine maggiore, o minore, siccome dal predetto Ministro sarà stato ordinato. E se in alcun tempo paresse alla Università delli Ministri Provinciali, e Custodi, il predetto Ministro non essere sufficiente al servizio, e alla comune utilità de' Frati, sieno obbligati li predetti Frati, ai quali è data la elezione nel nome del Signore a se eleggere un altro in Custode. Ma dopo il Capitolo della Pentecoste, li Ministri, e li Custodi possono ciascuni se vorranno, e se li parerà esser espediente in quel medesimo anno nelle sue Custodie una volta convocare i suoi Frati a Capitolo.

Delli predicatori.

CAPITOLO IX.

Li Frati non predichino nel Vescovato di alcun Vescovo, quando da lui gli sarà stato contradetto.

E niuno delli Frati per alcun modo abbi ardimento di predicare al popolo se dal Ministro Generale di questa Fraternità non sarà stato esaminato, e approvato, e l'uffizio della predicazione da esso gli sarà stato concesso. Ammonisco ancora, ed esorto quelli medesimi Frati, che nella predicazione, quale fanno, sieno esaminati, e casti i loro parlari ad utilità, ed edificazione del popolo annunciando loro li vizj, e le virtù, la pena, e la gloria con brevità di sermone; imperocchè la parola abbreviata fece il Signore sopra la terra.

Dell'ammonizione, e correzione delli Frati.

CAPITOLO X.

Li Frati, li quali sono Ministri, e servi degli altri Frati, visitino, e ammonischino li suoi Frati, e umilmente, e caritativamente li correggano, non comandandoli alcuna cosa, la quale sia contra l'anima sua, e la Regola nostra. Ma li Frati, li quali sono sudditi, si ricordino, che per

amor di Dio hanno annegato le proprie volontà. Onde fermamente li comando, che ubbidiscano alli suoi Ministri in tutte le cose, che hanno promesso al Signore di osservare, e che non sono contrarie all'anima, e alla Regola nostra. E in qualunque luogo sono li Frati, li quali sapessero, e conoscessero di non potere osservare la Regola spiritualmente, debbano, e possano ricorrere alli suoi Ministri. Ma li Ministri caritativamente, e benignamente li ricevano, e tanta familiarità abbino circa essi, che possano dire a loro, e fare, come li signori alli suoi servi; imperocchè così dev'essere, che li Ministri sieno servi degli altri Frati. Io ammonisco, ed esorto nel Signor Gesù Cristo, che si guardino li Frati da ogni superbia, vanagloria, invidia, avarizia, cura, e sollecitudine di questo Mondo, dalla detrazione, e mormorazione. E non si curino quelli, che non sanno lettere d'impararle; ma attendano, che sopra tutte le cose debbano desiderare di avere lo spirito del Signore, e la sua santa operazione, orare sempre a Lui con puro cuore, o avere umiltà, e pazienza nelle perse-

cuzioni, e infermità, e amare quelli, che ci perseguitano, riprendono, e arguiscono; perocchè dice il Signore, amate gl' inimici vostri, e pregate per quelli, che vi perseguitano, e calunniano. Beati quelli, che patiscono persecuzioni per la giustizia, perocchè di loro è il regno de' Cieli: ma chi persevererà insino al fine, questo sarà salvo.

Che li Frati non entrino nelli Monasteri delle Monache.

CAPITOLO XI.

Io comando fermamente a tutti li Frati, che non abbino sospetti consorzj, o consigli di donne, e che non entrino nelli Monasteri delle Monache, eccetto quelli, alli quali dalla Sede Apostolica è concessa licenza speciale: nè si faccino compadri di uomini, o di donne, acciocchè per questa occasione tra li Frati, ovvero dalli Frati non nasca scandalo.

DELLI FRATI, CHE VANNO TRA LI SARACENI, E ALTRI INFEDELI.

CAPITOLO XII.

QUALUNQUE delli Frati, li quali per Divina ispirazione vorranno andare tra li Saraceni, e altri infedeli, dimandino di ciò licenza alli suoi Ministri Provinciali: ma li Ministri a niuno diano licenza di andare, se non a quelli, quali vedranno essere sufficienti a essere mandati. Oltre di questo io comando per ubbidienza alli Ministri, che dimandino dal Signor Papa uno delli Cardinali della Santa Romana Chiesa, il quale sia Governatore, Protettore, e Correttore di questa Fraternità, acciocch' essendo noi sempre sudditi, e soggetti alli piedi di essa medesima Santa Chiesa, stabili nella Fede Cattolica; osserviamo povertà, umiltà, e il Santo Vangelo del Nostro Signor Gesù Cristo, il quale fermamente avemo promesso.

*

Finisce la Regola de' Frati Minori, e seguita il resto della Bolla per la confermazione di essa Regola.

A niuno adunque degli uomini per alcun modo sia lecito rompere questa Scrittura della nostra confermazione, o veramente con prosuntuoso ardimento andarle contra: ma se qualcuno presumesse questo, sappia, ch' egli incorrerà nella indignazione dell' Onnipotente Dio, e delli suoi Beati Apostoli Pietro, e Paolo.

Data in Laterano nel dì 29. Novembre nell' ottavo anno del nostro Pontificato.

NEL NOME

DEL SIGNOR G. C.

Incomincia il testamento del Padre S. Francesco.

Il Signore diede a me Frate Francesco così incominciare a far penitenza, perchè essendo io nelli peccati, troppo mi pareva amaro a vedere li leprosi. Ed esso Signore mi condusse trà loro, e io feci misericordia con quelli. E partendomi da loro quello, che pareva amaro, mi fù convertito in dolcezza dell'anima, e del corpo, e poi stetti poco, e uscii dal Secolo. E il Signore mi diede tal fede nelle Chiese, che io semplicemente adorassi, e dicessi: Noi ti adoriamo, Santissimo Signor Gesù Cristo quì, e in tutte le Chiese tue, che sono in tutto il Mondo, e ti benediciamo; imperocchè colla tua Santa Croce hai ricomperato il Mondo. E poi mi diede il Signore, e dà tanta

fede nelli Sacerdoti, che vivono secondo la forma della Santa Romana Chiesa per causa dell'ordine loro, che se mi facessero persecuzioni, voglio ricorrere a loro. E se io avessi tanta sapienza, quanta n' ebbe Salomone, e trovassi Sacerdoti poverelli di questo secolo nelle Parrocchie, nelle quali dimorano, non voglio predicare senza la volontà di loro. Ed essi, e tutti gli altri voglio temere, amare, e onorare come miei Signori; e non voglio in loro considerare peccato, perchè io risguardo in quelli il Figliuolo di Dio, e sono miei Signori. E questo il faccio, imperocchè niente vedo corporalmente in questo secolo di esso Altissimo Figliuolo di Dio, se non il Santissimo Corpo di quello, e il Santissimo Sangue suo, il quale essi consagrano, e ricevono, ed essi soli lo amministrano agli altri. E questi Santissimi Misteri sopra tutte le cose voglio onorare, e riverire, e in luoghi preziosi collocare. E li Santissimi Nomi, e Parole di Esso scritte, in qualunque luogo li troverò in luogo non leciti, li voglio raccogliere, e prego che sieno raccolti, e in luogo onesto sieno

collocati. E tutti li Teologi, e quelli, li quali ministrano a noi le santissime parole divine, dobbiamo onorare, e riverire, come quelli, che ministrano a noi lo spirito, e la vita. E dapoicchè il Signore mi diede delli Frati, niuno mi mostrava quello, che io dovessi fare; ma esso Altissimo mi rivelò, che io dovessi vivere secondo la forma del Santo Vangelo; e io con poche parole, e semplicemente lo feci scrivere, e il Signor Papa me lo confermò. E quelli, che venivano a ricevere questa vita, tutte le cose, che potevano avere, davano a' poveri. Ed eravamo contenti di una tonica di dentro, e di fuori rappezzata quelli, che volevano, e del cingolo, e mutande, e non volevamo più avere. L'Uffizio lo dicevamo noi Chierici secondo gli altri Chierici; li Laici dicevano *Pater noster*; e assai volentieri stavamo nelle Chiese poverelle, e abbandonate; ed eravamo idioti, e sudditi a tutti, e io colle mie mani lavorava, e voglio lavorare sempre, e tutti gli altri Frati fermamente voglio, che lavorino anch' essi di lavorizio che appartiene all' onestà; e quelli, che non sanno,

imparino, non per cupidità di ricevere il prezzo della fatica, ma pel buon esempio, e per discacciare l' oziosità, e quando non fosse dato a noi il prezzo della fatica, ricorriamo alla mensa del Signore, dimandando la limosina di porta in porta. Questa salutazione mi rivelò il Signore, che noi dicessimo, *il Signore ti dia pace*. E attendano li Frati, che per ogni modo abbino le Chiese e abitacoli poverelli, e tutte le altre cose, che per essi si fabbricano, per alcun modo le ricevano, se non fossero, come si conviene, secondo la santa povertà, la quale avemo promesso nella Regola di osservare, sempre ivi albergando come pellegrini, e forestieri. Io comando fermamente per ubbidienza a tutti li Frati, che in qualunque luogo, dove sono, non abbino ardimento di dimandare lettera alcuna nella Corte Romana per se, nè per interposta persona, nè per Chiesa, nè per alcun luogo, nè sotto specie di predicazione, nè per persecuzione de' loro corpi. Ma in qualunque luogo non saranno ricevuti, fuggano in altra terra, a far ivi penitenza con la benedizione di Dio. E

fermamente voglio ubbidire al Ministro di questa Fraternità, e a quel Guardiano, qual li piacerà di darmi; e talmente voglio essere preso nelle mani sue, che io non possa andare, nè fare oltre la ubbidienza, e volontà sua; perchè è mio Signore. E benchè io sia infermo, nondimeno voglio sempre avere un Chierico, che mi faccia l'uffizio come nella Regola si contiene. E tutti gli altri Frati così fermamente sieno tenuti ubbidire alli suoi Guardiani, e fare l'Uffizio seconda la Regola. E tutti quelli che fossero trovati, li quali non volessero fare l'Uffizio seconda la Regola, e volessero in qualche modo variarlo, o veramente che non fossero Cattolici, tutti li Frati in qualunque luogo sono, sieno tenuti per ubbidienza, che in qualunque luogo troveranno qualche uno di questi, al più prossimo Custode di quel luogo, dove lo avranno trovato, lo debbano presentare. E il Custode sia tenuto per ubbidienza custodirlo fortemente come uomo in legami giorno, e notte, talmentecchè non gli possa esser tolto dalle sue mani per fin a tanto, che in propria sua persona lo rappresenti

4

nelle mani del suo Ministro. E il Ministro sia tenuto fermamente per ubbidienza mandarlo per tali Frati, i quali giorno, e notte il guardino come uomo imprigionato, per sino a tanto, che lo rappresentano al Signor Ostiense, il quale è Signore Protettore, e Correttore di questa Fraternità. E non dicano li Frati, questa è un' altra Regola; imperocchè questa è la ricordazione, ammonizione, ed esortazione, e il mio Testamento, il quale io Frate Francesco piccolo vostro servo faccio a voi Fratelli miei benedetti per questo, acciocchè la Regola, la quale avemo promesso al Signore, meglio cattolicamente osserviamo. E il Generale Ministro, e tutti gli altri Ministri, e Custodi per ubbidienza sieno tenuti in queste parole non aggiungere, o minuire, e sempre abbino questo scritto con seco appresso la Regola. E in tutti li Capitoli quali fanno, quando leggono la Regola, leggono a tutti ancora queste parole. E a tutti li miei Frati, Chierici, e Laici comando fermamente per ubbidienza, che non mettano glose nella Regola, nè in queste parole, dicendo: così vogliono essere

intese: ma siccome il Signore mi ha dato puramente, e semplicemente dire, e scrivere la Regola, e queste parole; così semplicemente, e puramente senza glosa le intendiate, e con santa operazione osserviate in sino al fine.

Benedizione.

E qualunque osserverà queste cose, in Cielo sia riempito della benedizione dell'Altissimo Padre Celeste, e in terra sia riempito della benedizione del suo diletto Figliuolo con il Santissimo Spirito Paraclito, al quale sia onore, e gloria, ora, e in eterno. E io Frate Francesco piccolo vostro servo tanto quanto io posso, confermo a Voi di dentro, e di fuori questa Santissima Benedizione, la quale abbiate con tutte le virtù de' Cieli, e con tuttti li Santi adesso, e nei secoli dei secoli. Così sia.

Esortazione.

O dilettissimi Fratelli, e in eterno benedetti Figliuoli ascoltate me, e udite la voce del vostro Padre: cose grandi abbiamo promesse a Dio, ma assai maggiori sono state promesse a noi: osserviamo queste, e aspiriamo a quelle: breve è il piacere, perpetua la pena: poco è il patire, la gloria infinita: molti sono i chiamati, pochi gli eletti, e la retribuzione di tutti. Così sia.

Maledizione.

Da te Santissimo Padre, e da tutta la Curia Celeste, e da me povero servo tuo sieno maledetti que' Frati, i quali col loro mal esempio confondono, e distruggono quanto per li Santi Frati di quest' Ordine edificasti, e di edificare non cessi.

Ristretto della Regola per li Fratelli Laici.

Le cose di precetto contenute nella Regola sono dodeci:

Il primo è generale a tutti, ed è, di vivere in ubbidienza, senza proprio, e in castità.

II. Che a ninno sia lecito uscire dalla Religione dopo aver fatta la professione.

III. Che li Frati non ricevino danari, o pecunia, nè si appropriino cosa alcuna.

IV. Che ubbidischino ai suoi Ministri, e a tutti coloro, che presiedono.

V. Che non entrino nelli Monisteri delle Monache: Che non abbino sospetti consorzii con donne: Che non si faccino compadri di uomini, o di donne.

VI. Che non portino calciamenti, nè vestino altro sotto l'abito col cappuccio, e mantello, che la seconda tonica, cioè, i sudarj di lanetta, e le sole mutande.

VII. Che dichino li *Pater noster* del Divino Ufficio, cioè ventiquattro per lo Matutino, cinque

per le Laudi; per Prima, Terza, Sesta, e Nona, per ciascuna di queste ore sette; per Vespro dodeci; per Compieta sette: e nelle ore richieste dal Rito della Santa Romana Chiesa.

VIII. Che digiunino dalla Festa di tutt' i Santi sino alla Natività del Signore, in tutt' i Venerdì dell' anno, e nelle vigilie comandate.

IX. Che non cavalchino senza una manifesta necessità approvata da' Superiori.

X. Devono servire agl' infermi nella stessa maniera, come vorrebbero essistessi essere serviti.

XI. Se col lume della Divina Grazia conoscessero li Frati di non potere osservare la Regola spiritualmente in quel luogo, ove dimorano, possono, e debbono ricorrere ai suoi Ministri Provinciali, per essere altrove situati, e scansare ogni pericolo di peccato.

XII. Si guardino li Frati da ogni superbia, vanagloria, invidia, avarizia, cura, e sollecitudine di questo Mondo, dalla detrazione, e mormorazione: nè si curino quelli, che non sanno lettere d' impararle; ma attendino ad avere lo Spirito di Gesù Cristo, e della Santa Orazione.

AVVERTIMENTO

Sulla vestizione, e professione de' Novizii.

Quantunque in tutte le orazioni concernenti la vestizione, e professione de' Novizii si è parlato sempre in numero singolare; pure, perchè più delle volte sono due, tre, quattro, ec. quelli, che vestono l'abito religioso, o chi professano: si avverte il Celebrante, che dove troverà il singolare, lo convertirà in plurale.

FORMA

Pro induendis Novitiis.

Quo die quis, ad Constitutionis Sixti V. Summi Pontificis praescriptum, approbatus, Religionis nostrae habitum suscepturus est, Superior, aut alius de ejus mandato, indutus alba, stola, et Pluviali, pro temporis, et officii ratione convenienti, stans in medio Altaris, juvene genibus flexis existente, has sequentes orationes, versa facie ad Sacramentum, dicat, incipiendo absolute.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum

OREMUS.

Deus, qui a saeculi vanitate conversos, ad bravíum supernae vocationis accendis; et qui renunciantibus saeculo, mansiones paras in Coelis: dilata cor hujus famuli tui coelestibus donis, ut fraterna nobiscum teneatur compagine charitatis,

unanimis, constans, sobrius, simplex, et quietus, regularia Sanctorum Patrum Instituta custodiat: et ad eum, quem, te inspirante, perfectionis spiritum concepit, te adjuvante, perveniat. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

OREMUS.

Domine Jesu Christe, Dux, salus, et fortitudo nostra, humiliter petimus, ut famulum tuum, quem sanctae compunctionis ardore, ab hujus saeculi vanitate separasti, etiam a conversatione terrena discernas, et gratiam, qua in te perseveret, infundas: ut protectionis tuae praesidio munitus, quod te donante affectat, te adjutore compleat: ut suae conversionis executor effectus, ad ea, quae perseverantibus in te promittere dignatus es, feliciter pertingat. Qui vivis, et regnas etc.

Deinde procedat Sacerdos ad cornu Epistolae, et ibi stans, benedicat vestimenta, paulo ante a Sacrista in eodem cornu super aliquo scabello praeparata, dicens:

℣. Adjutorium nostrum in nomine Domini.

℟. Qui fecit Coelum, et terram.

℣. Sit nomen Domini benedictum.

℟. Ex hoc nunc, et usque in saeculum.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

Domine Jesu Christe, qui tegumen nostrae mortalitatis induere dignatus es, obsecramus immensam tuae largitatis abundantiam; ut hoc genus vestimenti, quod Sancti Patres ad innocentiae, et humilitatis indicium abrenunciantes huic saeculo, ferre sanxerunt: ita bene ✝ dicere, et sanctificare digneris, ut hic famulus tuus, qui sanctae Religionis habitum piae devotionis affectu assumere intendit, te intus veraciter induere mereatur. Qui vivis, et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. ℟. Amen.

Super chordam.

OREMUS.

Deus, qui ut servum redimeres, Filium tuum per manus impiorum ligari voluisti, bene † dic quaesumus cingulum istud, et praesta, ut famulus tuus, qui eo velut ligamine poenitentiali sui corporis cingetur: vinculorum ejusdem Domini Nostri Jesu Christi perpetuo memor existat; et in Ordine, quem assumit, perenniter perseveret, tuisque cum effectu semper obsequiis se alligatum esse cognoscat. Per eundem Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Quibus dictis, aspergantur, simul et juvenis, et vestimenta aqua benedicta sine incenso. Deinde exuatur juvenis saecularibus vestimentis, dicente Sacerdote

Exuat te Dominus veterem hominem cum actibus suis. ℟. Amen.

Induendo juvenem habitu Religionis, Sacerdos dicat

Ad Tunicam.

Induat te Dominus novum hominem, qui se-

cundum Deum creatus est in justitia, et sanctitate veritatis. ℟. Amen.

Ad habitum.

Domine Jesu Christe, qui dixisti, jugum meum suave est, et onus meum leve, praesta quaesumus, ut hic famulus tuus sic istud deportare valeat, ut possit consequi tuam gratiam in praesenti, et gloriam in futuro. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Ad Caputium.

Pone Domine Caputium salutis in capite ejus ad expugnandas diabolicas fraudes. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Ad Chordam.

Praecingat te Dominus cingulo puritatis, et extinguat in lumbis tuis humorem libidinis: ut maneat in te virtus continentiae, et castitatis. Per Christum etc.

Quo induto, porrigat sibi faculam accensam, dicens

Accipe, Frater carissime, lumen Christi in signum immortalitatis tuae: ut mortuus mundo,

Deo vivas: exurge a mortuis, et illuminabit te Christus. ℟. Amen.

Postea Sacerdos vertens se ad Sacramentum, dicat

℣. Salvum fac servum tuum.

℟. Deus meus sperantem in te.

℣. Mitte ei Domine auxilium de sancto.

℟. Et de Sion tuere eum.

℣. Nihil proficiat inimicus in eo.

℟. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS,

Majestatem tuam, Domine, suppliciter exoramus, ut famulum tuum, cui de tua gratia praesumentes, nostrae Religionis habitum imposuimus: digneris inter discipulos tuos, virtute ex alto induere, justitiae lorica munire, et salutis proteggere vestimento; ut, intercedente Beato Patre nostro

Francisco confessore tuo, sub humilitatis veste tibi perseveranter deserviens, ad stolam immortalitatis, et gloriae pervenire mereatur. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

OREMUS.

Domine Jesu Christe, qui Beatò Petro Apostolo tuo significans, qua morte clarificaturus esset Deum, praedixit per alium in senectute ipsum fore cingendum: famulum tuum fratrem nostrum, quem cingulo nostrae fraternitatis praecinximus; tua, quaesumus, charitate praecinge, tui nominis metu salutari constringe; et chorda cor ejus alliga disciplinae: ut tua ei opitulante gratia, solutus, et liberatus a mundo, tuoque vinctus servitio, in Ordinis, quem assumit, observantia, usque in finem jugiter perseveret. Qui vivis, et regnas in saecula saeculorum. ℟. Amen.

OREMUS.

Deus, qui mira Crucis mysteria in Beato Francisco confessore tuo multiformiter demonstra-

sti, da huic famulo tuo ejus piae devotionis semper exempla sectari, et ejusdem Crucis meditatione muniri. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Quibus dictis, Sacerdos intonabit: Veni Creator Spiritus etc. *qui dum cantabitur, omnes Fratres coram Venerabili Sacramento, novitium ad pacis osculum recipientes, singuli dicant*: Pax tibi, Frater; *et completo hymno, canantur sequentes versus*.

℣. Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis.
℟. A templo sancto tuo, quod est in Hierusalem.
℣. Post partum Virgo inviolata permansisti.
℟. Dei genitrix intercede pro nobis.
℣. Ora pro nobis Beate Pater noster Francisce.
℟. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti; da nobis in eodem spiritu recta sapere, et de ejus semper consolatione gaudere.

Concede nos famulos tuos, quaesumus, Do-

mine Deus, perpetua mentis, et corporis sanitate gaudere: et gloriosa Beatae Mariae semper Virginis intercessione, a praesenti liberari tristitia, et aeterna perfrui laetitia.

Deus, qui Ecclesiam tuam Beati Patris nostri Francisci meritis, foetu novae prolis amplificas: tribue nobis ex ejus imitatione terrena despicere, et coelestium donorum semper participatione gaudere. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit, et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. ℟. Amen.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

℣. Benedicamus Domino.

℟. Deo gratias.

Postea Sacerdos benedicat Novitium, et astantes

Benedicat vos Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. ℟. Amen.

Deinde habeatur sermo actioni conveniens. Quo finito, et Novitio nomine imposito, Novitiorum Magister Novitium accipiat, et ad novitiatum deducat, et memoria vestitionis fiat in libro huic usui specialiter praescripto.

ORDO

RECIPIENDI NOVITIOS AD PROFESSIONEM.

Finito probationis tempore, Magister novitiorum novitium, confessione facta, ad professionem deducat.

Superior, vel alius ejus mandato, in sella, opportuno loco antea praeparata, sedeat.

Novitius ante pedes Sacerdotis genua flectit, Superior, vel alius ejus mandato, novitium interrogabit, prout oportet: et si ad opportunas interrogationes recte responderit; mox de sede ipsa pio, et brevi sermone poterit et gravitatem, et magnitudinem actiones illius ipsi profitenti, aliisque astantibus significare: quo finito, surgens, et intonabit solemniter: Veni Creator Spiritus etc.

Finito hymno, Superior, vel alius Sacerdos dicat

℣. Emitte Spiritum tuum, et creabuntur.

℟. Et renovabis faciem terrae.

OREMUS.

Actiones nostras, quaesumus, Domine, aspirando praeveni, et adjuvando prosequere: ut cuncta nostra oratio, et operatio a te semper incipiat, et per te coepta finiatur. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Deinde Sacerdos iterum sedeat: et novitius ante pedes ejus geneflexus, positis manibus suis inter manus Sacerdotis, clara, et intelligibili voce dicat verba professionis, ut sequitur.

FORMA PROFESSIONIS.

Ego Frater N. N. voveo, et promitto Deo Omnipotenti, Beatae Mariae semper Virgini, Beato Patri nostro Francisco, omnibus Sanctis, et tibi Pater, toto tempore vitae meae servare regulam Fratrum Minorum per Dominum Papam Honorium confirmatam, vivendo in obedientia, sine proprio, et in castitate.

Sacerdos vero dicat ei

Et ego ex parte Dei, si haec observaveris, promitto tibi vitam aeternam.

Quibus dictis, statim cantabunt Fratres omnes psalmum: Ecce quam bonum, et quam jucundum etc. *et interim Sacerdos amovebit, et dissuet a novitii caputio probationis signum.*

Finito psalmo, canant sequentem versiculum

℣. Confirma hoc, Deus, quod operatus est in nobis.

℟. A templo sancto tuo, quod est in Hierusalem.

OREMUS.

Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de ejus semper consolatione gaudere.

Deus, qui per coëternum Filium tuum cuncta creasti; quique mundum peccatis inveteratum, per mysterium incarnationis ejus renovare dignatus es: te supplices exoramus, ut super hunc famulum tuum N. Fratrem nostrum, qui hodie in hoc sancto templo tuo vanitatem mundi, et pompas dia-

boli, per nostrae servitutis ministerium, voto solemni abrenunciare decrevit; ita respicere digneris, ut spiritu mentis suae renovatus, veterem hominem cum actibus suis exuere; et novum, qui secundum Deum creatus est, induere mereatur. Per eundem Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

OREMUS.

Domine Jesu Christe, qui es via, sine qua nemo vadit ad Patrem, quaesumus clementiam tuam, ut hunc famulum tuum a carnalibus desideriis abstractum, per arctam, ac tutam regularis disciplinae viam deducas: et qui peccatores vocare dignatus es, dicens: *Venite ad me omnes, qui laboratis, et onerati estis, et ego reficiam vos*: praesta, ut haec vox vocationis tuae ita in eo convalescat, quatenus onera peccatorum deponens, et quam dulcis es, gustans, tua refectione sustentari mereatur. Qui vivis, et regnas in saecula saeculorum. ℟. Amen.

OREMUS.

SANCTE Spiritus, qui te Deum, ac Dominum mortalibus revelare dignatus es, immensam tuae pietatis abundantiam suppliciter exoramus; ut sicut ubi vis, spiras, sic et huic famulo tuo N. Fratri nostro affectum piae devotionis inspires: et qui tua sapientia est conditus, tua quoque providentia gubernetur: quem etiam unctio tua de omnibus doceat, et per intercessionem Beatae Virginis Mariae, Sanctorum Apostolorum Petri, et Pauli, Beati Patris nostri Francisci, ac Beati N., omnium Sanctorum, fac eum a saeculi vanitate ita veraciter converti, ut quod hodie, te inspirante, inchoat, sic juste, pie, ac sancte per veram humilitatem, et obedientiam, fraterna charitate fundatus, te adjuvante, perficiat, ut in santo Religionis proposito jugiter perseverans, ad vitam perveniat sempiternam. Qui cum Deo Patre, et Filio ejus Domino nostro Jesu Christo, vivis, et regnas Deus, per omnia saecula saeculorum. ℟. Amen.

Quibus dictis, statim intonabit hymnum: Te Deum laudamus, *et fiat processio aut per clau-*

**

strum, aut per Ecclesiam, cum cereis accensis in manibus Juvenum Professorum.

Finito hymno, cantores cantabunt sequentes versus.

℣. Confirma hoc, Deus, quod operatus es in nobis.

℟. A templo Sancto tuo, quod est in Hierusalem.

℣. Post partum, Virgo, inviolata permansisti.

℟. Dei Genitrix intercede pro nobis.

℣. Ora pro nobis Beate Pater noster Francisce.

℟. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

OREMUS.

Adsit nobis, quaesumus, Domine, virtus Spiritus Sancti, quae et corda nostra clementer expurget; et ab omnibus tuetur adversis.

Concede nos famulos tuos, quaesumus, Domine Deus, perpetua mentis, et corporis sanitate gaudere: et gloriosa Beatae Mariae semper Virginis intercessione, a praesenti liberari tristitia, et aeterna perfrui laetitia.

Deus, qui Ecclesiam tuam, Beati Patris no-

stri Francisci meritis, foetu novae prolis amplificas, tribue nobis ex ejus imitatione terrena despicere; et coelestium donorum semper partecipatione gaudere. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit, et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. ℟. Amen.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

℣. Benedicamus Domino.

℟. Deo gratias.

Postea Sacerdos benedicat professum, et astantes, dicens

Benedicat vos Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. ℟. Amen.

Quibus peractis, memoria fiat in libro ad hunc usum specialiter deputato.

BENEDIZIONE CHE SOLEVA DARE IL SANTO PADRE.

Il Signore vi benedica, e vi custodisca: vi scuopra il suo volto: ed abbia di voi misericordia:

rivolga sopra di voi i suoi sguardi, e vi dia la pace. ℟. Amen.

Ne' bisogni estremi preghiera al S. Padre.

Plange Turbe paupercula: Ad Patrem clama pauperum: Hoc lugubre suspirium: Pater Francisce suscipe: Tu prode Christi stigmata: Lateris, pedum, manuum: Ut nobis reddat Fratribus Auxilium in angustiis.

℣. Segnasti Domine servum tuum Franciscum.
℟. Signis Redemptionis nostrae.

OREMUS.

Domine Jesu Christe, qui frigescente mundo, ad inflammandum corda nostra tui amoris igne, in carne Beatissimi Patris nostri Francisci passionis tuae sacra Stigmata renovasti: concede propitius, ut ejus meritis, et precibus Crucem jugiter feramus, et dignus fructus poenitentiae faciamus. Qui vivis, et regnas etc.

A SUA ECCZA REVMA

MONSIGNOR COLANGELO

Presidente della Pubblica Istruzione.

Agnello de Dominicis dovendo dare alle stampe un manoscritto intitolato: *Regola*, e *Testamento del Serafico Padre S. Francesco*; perciò prega l'E. V. Revma commetterne la revisione a chi meglio crederà --- *Agnello de Dominicis.*

PRESIDENZA DELLA GIUNTA PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE.

A dì 18 *maggio* 1826.

Il Regio Revisore signor D. Giuseppe Capocasale avrà la compiacerà di rivedere la soprascritta opera, e di osservare se vi sia cosa contra la Religione, ed i diritti della Sovranità.

Il Deputato per la revisione de' Libri
Can. Francesco Rossi.

ECCZA REVMA

Ho letta la Regola, e 'l Testamento di S. Francesco, e non ci ho trovato cosa, che offenda la Religione, e i dritti della Sovranità, per cui la considero degna della stampa, se altrimenti non sembra a V. E., cui dedico la mia divozione, e le tributo il mio rispetto

Di V. E. Revma.

Napoli 26 maggio 1826.

Divmo, ed Obblmo Servid. vero
Giuseppe Capocasale.

Napoli 30 *maggio* 1826.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Vista la dimanda del tipografo Agnello de Dominicis, *con la quale chiede di voler stampare un libro intitolato*: Regola, e Testamento del Serafico Padre S. Francesco;

Visto il favorevole parere del Regio Revisore signor D. Giuseppe Capocasale;

Si permette, *che l' indicato Libro si stampi*, *però non si pubblichi senza un secondo permesso*, *che non si darà se prima lo stesso Regio Revisore non avrà attestato di aver riconosciuta nel confronto uniforme la impressione all' originale approvato.*

Il Presidente
M. COLANGELO.

Il Segretario generale, *e Membro della Giunta*
LORETO APRUZZESE.